

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato
Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine
Designazione di due terne per la nomina di due consiglieri nel Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Scadenza di presentazione delle candidature: 22 gennaio 2024

Il Consiglio regionale del Piemonte, quale Ente titolato alla designazione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e integrazioni, in accoglimento dell’invito pervenuto da parte del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. a) dello Statuto della Fondazione, intende procedere alla designazione di due terne di candidati nell’ambito delle quali il Consiglio di Indirizzo uscente provvederà alla nomina di due componenti nel Consiglio stesso.

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Requisiti e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità	Compensi
Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino Consiglio di Indirizzo	Designazione di due terne, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare due Consiglieri	Consiglio di Indirizzo uscente	Art. 8 Statuto Fondazione riportati in estratto nel presente comunicato	Gettone di presenza di € 2.000,00 per la partecipazione alle riunioni consiliari

Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e di parità di genere. In particolare, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione.

Dei ventidue Consiglieri undici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e due vengono nominati nell’ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte. I Consiglieri così designati esercitano le loro funzioni ed esprimono i loro voti senza vincolo di mandato. La

designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, nel Consiglio di Indirizzo, degli enti designanti. E' parimenti escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato.

Requisiti generali e specifici di professionalità (Art. 8 Statuto)

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino i componenti del Consiglio di Indirizzo devono possedere requisiti di professionalità e onorabilità e non devono trovarsi in cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità.

In particolare, i componenti sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici e privati o nelle professioni intellettuali o nell'attività accademica e devono possedere elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Requisiti di onorabilità (art. 8.3 Statuto)

Ai sensi dell'art. 8.3 i componenti del Consiglio di Indirizzo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni)

Non possono essere inseriti nelle terne candidati privi dei requisiti di onorabilità.

Cause di ineleggibilità e incandidabilità (Art. 8.4 Statuto)

Ai sensi dell'art. 8.4. comma 1 dello Statuto, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Indirizzo e comunque decadono dalla stessa.

- a) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;
- d) coloro che ricoprono la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprono incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il poter di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e

componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e comunque coloro che ricoprono o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;

h) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione.

2. Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8.5. dello Statuto. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata nel comma 1 della lettera g), l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.

3. Non possono essere inseriti nella terna di candidatura i candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a) c) d) e g) dell'art. 8.4. comma 1 o dal precedente comma 2. La terna con candidati formata in violazione di questo comma si considera incompleta.

Cause di incompatibilità (Art. 8.5 Statuto)

1. La carica membro di un organo della Fondazione è incompatibile:

a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;

b) con cariche in altre Fondazioni costituite in ottemperanza al D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356;

c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

Conflitto d'interessi (Art. 8.6 Statuto)

1. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo.

2. Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare componenti.

Rispetto dell'equilibrio dei generi (Art. 8.2. Statuto)

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del regolamento di funzionamento degli organi.

Verifica e decadenza (Art. 9 Statuto)

1. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o sospensione acquisendo le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati e dichiarandone il legittimo insediamento.
2. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause sopravvenute di perdita dei requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardano.
3. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti di onorabilità o i conflitti di interesse permanenti previsti dallo Statuto comportano la decadenza dalla carica.
4. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla contestazione dei suoi presupposti, salvo siano state rimosse prima.

Sospensione (Art. 10 Statuto)

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni).
2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o contestazione dei suoi presupposti.

Durata della carica (Art. 11 Statuto)

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo eventualmente nominati in sostituzione di coloro venuti a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Modalità di presentazione della candidatura

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

I dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it , unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 22 gennaio 2024.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 “Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale” e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari”- **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199;e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

**MODELLO DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CRT
(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte,
a pena di irricevibilità della candidatura)**

Al Presidente
del Consiglio regionale del
Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a

Nato a.....

il

residente a

c.a.p.

via/c.so.....

luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....

tel.

e-mail.....

codice fiscale.....

presenta la propria candidatura per la nomina a componente in seno al

**Consiglio di Indirizzo
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino**

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
.....
- 2*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
.....
.....

3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....
.....
.....

4*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:.....

.....
.....

5. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

.....
.....
.....

6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....
.....
.....

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....
.....

8*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....
.....

9*. di aver maturato la necessaria professionalità e competenza nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica (art. 8.1 Statuto della Fondazione);

10*. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni (art. 8.3 Statuto della Fondazione);

11*. di NON essere incorso in una delle situazioni impeditive e di NON versare nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste rispettivamente dagli artt. 3 e 6 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni;

12*. di non trovarsi in una delle seguenti cause di ineleggibilità e incandidabilità che comportano la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto e, in particolare:

- a) di NON essere coniuge, parente e affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- b) di NON essere dipendente in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllate;
- c) di NON essere coniuge, parente, affine fino al secondo grado incluso di dipendente in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllate;
- d) di NON ricoprire e di NON aver ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della Società bancaria conferitaria;
- e) di NON ricoprire la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque di NON ricoprire incarichi di vertice negli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- f) di NON avere un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con la Regione Piemonte;
- g) di NON essere parte in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) di NON essere stato dichiarato decaduto dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione nel corso del biennio precedente, salvo il caso di incompatibilità previsto dall'art. 8.5 comma 1 lett. a) dello Statuto della Fondazione;
- i) di NON ricoprire la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- j) di NON ricoprire o NON aver ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;

k) di NON ricoprire e di NON aver assunto incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;

13* di non trovarsi nelle seguenti cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 8.5. dello Statuto che comportano decadenza dalla carica:

a) di NON essere membro di altri organi della Fondazione;

b) di NON ricoprire cariche in altre Fondazioni costituite in ottemperanza al D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356;

c) di NON ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di NON avere funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo;

d) di NON ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

14*. di essere consapevole che in caso di conflitto di interesse permanente e non contingente i membri del Consiglio di Indirizzo devono presentare le proprie dimissioni e che in difetto verranno dichiarati decaduti;

15*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012, n. 235;

16*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

17. in caso di risposta affermativa al punto n. 17, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

18. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

19*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;
 di trovarsi

dichiara altresì

20. di accettare preventivamente la nomina;

21. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale

curriculum vitae

22. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 28 del 29/11/2021, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e di nomina regionale.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

REGIONALE È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:

<http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine>

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera **che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.**

La candidatura deve essere sottoscritta e presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – unicamente all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it (l'invio all'indirizzo pec dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata). L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

L'istanza di candidatura deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comunicato di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE

MODELLO DI CANDIDATURA

2. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si ribadisce, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

4. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

8. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 verranno verificate con richiesta del casellario giudiziale ad uso della Pubblica Amministrazione alla competente Procura della Repubblica.

9. STATUTO DELLA FONDAZIONE ART. 8.1

<https://www.fondazionecert.it/wp-content/uploads/2023/11/statuto-fcrt-2023.pdf> -

Estratto nel comunicato

10-11. D.M. 23 novembre 2020, n. 169

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Sezione II Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Art. 3 Requisiti di onorabilità degli esponenti

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 4 Criteri di correttezza degli esponenti

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4

lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale

Art. 5 Valutazione della correttezza

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione e' condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione e' condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;

c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;

d) fase e grado del procedimento penale;

e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;

f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della

condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;

i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;

l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

Art. 6 Sospensione dagli incarichi

1. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Lo statuto può prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o più degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2.

3. La sospensione è dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione è data tempestiva informazione all'autorità di vigilanza competente. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

4. Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 23, comma 7.

5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

12. STATUTO DELLA FONDAZIONE ART. 8.4

<https://www.fondazioneCRT.it/wp-content/uploads/2023/11/statuto-fcrt-2023.pdf>

Estratto nel comunicato

13. STATUTO DELLA FONDAZIONE ART. 8.5

<https://www.fondazioneCRT.it/wp-content/uploads/2023/11/statuto-fcrt-2023.pdf>

Estratto nel comunicato

14. STATUTO DELLA FONDAZIONE ART. 8.6

<https://www.fondazioneCRT.it/wp-content/uploads/2023/11/statuto-fcrt-2023.pdf>

Estratto nel comunicato

15. Art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

16. Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
 - b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
 - 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
 - 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
 - 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 - 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
 - 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

19. Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano)
Tel. 011 5757.324/.239/.199; e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it